

TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 218 / 2024 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza congiunta ex art. 161 bis disp. att. cpc depositata in data 23/02/2026 dalla parte debitrice eseguita e dai creditori (procedente e intervenuto);

rilevato che il rinvio delle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 161 bis disp. att. c.p.c. è subordinato espressamente dalla legge alla manifestazione di volontà favorevole ("solo con il consenso ...") non solo dei creditori, ma anche degli offerenti che abbiano prestato cauzione, ferma restando, tuttavia, la possibilità di conseguire detto consenso fino al momento fissato per la vendita;

p.q.m.

DISPONE quanto segue:

a) le operazioni di vendita sono rinviate di 90 giorni a condizione che consti al Professionista delegato o la mancanza attuale di offerte o le dichiarazioni di consenso di

chi abbia già presentato regolare offerta di partecipazione alla gara;

b) nel caso in cui non si verifichi la condizione *sub a)*, le operazioni di vendita telematica procederanno secondo i tempi e le modalità già fissate nell'avviso pubblicato.

Si comunichi con urgenza alle parti e al Professionista delegato, che darà pubblicità del presente provvedimento sul PVP.

Bari, 24/02/2026

Il G.E. - Antonio Ruffino

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Bari, 24/02/2026
IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa Maria Grazia DE SIMILI



Tribunale Ordinario di Bari
Cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari

Si attesta che la presente copia informatica per immagine è conforme all'originale su supporto analogico, depositato nel fascicolo cartaceo, da cui è estratta.

Il Cancelliere Esperto
Dott.ssa Maria Grazia De Simini